CONVENZIONE OPERATIVA PER ATTIVITA' DI RICERCA DAL TITOLO:

STUDIO SULLA DISTRUBUZIONE DI FORME INFETTANTI DI TOXOPLASMA GONDII IN DIFFERENTI TAGLI COMMERCIALI DI CARNE DI SUINI NATURALMENTE INFETTI FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI VARIAZIONI DI CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DELLE CARNI CONTAMINATE.

CODICE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA RICERCHE (IZS SI 08/17)

C.U.P. (Codice Unico di Progetto): H77G17000090001

PREMESSO CHE

- Il Ministero della Salute Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, ha autorizzato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" all'esecuzione della ricerca sopra citata.
 - Il progetto di ricerca oggetto della convenzione è articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa anche il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali (CHIBIOFARAM) dell'Università degli Studi di Messina.

-

TUTTO CIO' PREMESSO

- Tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" con sede legale in Palermo Via Gino Marinuzzi n. 3 Cap. 90129 Partita IVA 00112740824, di seguito denominato Istituto Capofila, e il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali (CHIBIOFARAM) dell'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres n. 31, Partita IVA 00724160833 e Codice Fiscale 80004070837di seguito denominato "Ente Associato" che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l'Unità Operativa n. 3 EMS, indicata nel progetto di cui in premessa e che dichiara di conoscere i contenuti del progetto di ricerca.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L'Istituto capofila rappresentato dal Commissario Straordinario, dott. **Salvatore Seminara**, nominato con Decreto del Ministro della Salute del 4 agosto del 2015, di seguito denominato "*Istituto*" assegna all'Ente associato rappresentato dal Prof. Sebastiano Campagna, nato a Mazzarrà Sant'Andrea (ME) il 10/07/1959, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data 17/10/2018, che accetta, per la parte di

- propria competenza, lo svolgimento delle fasi di ricerca meglio esplicitate nel Modulo 1bis del progetto.
- 2. L'Ente associato partecipa al suddetto progetto con l'unità operativa indicata, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile scientifico del progetto, dott.ssa **Anna Maria Fausta Marino**, in accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa dell'Ente associato, Prof. **Vincenzo Chiofalo**.
- 3. La convenzione avrà la durata di 15 (quindici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, e comunque non oltre il 30/11/2019 fatta salva eventuale proroga accordata dal Ministero della Salute e dalle Parti.
- 4. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell'unità operativa sono quelli indicati nelle fasi previste nel Modulo 1bis del progetto.
- 5. L'Istituto capofila si impegna a corrispondere all'Ente associato, quale compenso per l'esecuzione della parte di ricerca commissionata, l'importo per quest'ultimo previsto nella <u>Tabella 2</u> ("spese complessive intero progetto") inclusa nel progetto, pari a € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00)comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'unità operativa dell'Ente associatoin ordine al materiale di ogni tipo impiegato nell'indagine, ai mezzi d'opera, alle prestazioni tecnico-professionali ed a quant'altro si rendesse necessario ai fini dello svolgimento della ricerca.
- 6. Il pagamento della suddetta somma verrà disposto dall'Istituto capofila all'Ente associato, con le seguenti modalità:
- 80 % pari ad € 8.400,00 (euro ottomilaquattrocento/00) alla stipula della convenzione;
- 20 % pari ad € 2.100,00 (euro duemilacento/00) al termine del lavoro di propria competenza, dopo presentazione della relativa rendicontazione economica, e comunque solo successivamente alla erogazione delle somme da parte del Ministero della Salute.
- Per il trasferimento dei suddetti importi l'Istituto Capofila, dovrà effettuare i versamenti tramite bonifico bancario intestato a:
- Università degli Studi di Messina Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali Conto di Tesoreria: 0037061 COD. Tesoreria: 514 IBAN: IT 64N 0100003245514300037061.
- 7. Nel caso di corresponsione da parte del Ministero anzidetto di eventuali acconti, l'Istituto capofila si impegna a corrispondere all'Ente associato la relativa quota economica nei medesimi modi e termini ivi previsti.
- 8. L'Ente associato si impegna a cooperare, per il tramite della propria unità operativa, con il Responsabile scientifico dell'Istituto capofila per assicurare un'efficiente gestione della ricerca

- e, in particolare, a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento dell'obiettivo.
- 9. Il Responsabile scientifico della ricerca, su propria iniziativa o su richiesta motivata di uno o più responsabili di unità operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione della stessa, in misura non superiore al 50% della durata della ricerca.
- 10. Il Responsabile scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto, compatibilmente con l'osservanza della convenzione stipulata con il Ministero della Salute, delle specifiche esigenze delle singole unità operative.
- 11. L'Istituto capofila si riserva il diritto di verificare, durante l'esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all'Ente associato al fine di accertare l'attinenza dell'impostazione agli obiettivi indicati. Con l'assenso scritto o su richiesta dell'Istituto capofila, durante lo svolgimento della ricerca possono essere apportate al programma le eventuali modifiche ritenute necessarie.
- 12. Entro 20 giorni dal termine di ogni fase di competenza, l'Ente associato rimetterà al Responsabile scientifico del progetto l'elaborato relativo, sottoscritto dal Responsabiledell'Unità Operativa dell'Ente associato.
- 13. Entro 30 giorni dal termine dell'ultima fase di competenza, l'Ente associato farà pervenire al Responsabile scientifico del progetto l'elaborato finale che dovrà riportare la dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui risultati complessivamente ottenuti.
 - Nei casi documentati in cui l'unità operativa non provveda ad inviare le relazioni di competenza, ovvero in cui le indagini affidate all'Ente associato non soddisfino gli obiettivi previsti (e specificati nei protocolli operativi di cui al punto 2) o le successive indicazioni fornite dal Responsabile scientifico del progetto per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l'Ente associato non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto nel progetto, è facoltà dell'Istituto capofila risolvere unilateralmente la presente convenzione nei confronti dell'Ente associato inadempiente, con esclusione di ogni pretesa finanziaria (ove previsto), anche parziale, per il lavoro già compiuto da parte dell'Ente associato cui appartiene l'unità.
 - In tal caso l'attività di ricerca non eseguita o attuata in maniera incompleta o irregolare, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca, può essere avocata dall'Istituto capofila o essere da questo assegnata ad altro Istituto associato con l'obbligo per l'Ente associato di restituire l'anticipazione economica sin lì corrisposta.
- 14.La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra l'Istituto Capofila e il Ministero.

Compatibilmente alle eventuali attività di brevettazione, l'Istituto Capofila e l'Ente associato

potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività di ricerca.

Eventuali pubblicazioni dovranno essere concordate tra le parti del presente accordo ed indicare il nome degli Enti che hanno partecipato e del Ministero della Salute che ha erogato i finanziamenti.

Nel caso di citazione di più Enti finanziatori, il Ministero della Salute deve comparire per primo.

15. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Sarà, inoltre,

sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e

secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione

Digitale" e trasmessa tramite P.E.C.

La presente Convenzione, soggetta ad imposta di bollo con oneri a carico delle parti, sarà assolto

dal Dipartimento in modo virtuale giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n.

67760 del 2010.

16. Le Parti convengono di comporre in via amichevole ogni eventuale contrasto che dovesse

sorgere nell'applicazione della presente convenzione interpretandola secondo correttezza e

buona fede. Eventuali controversie relative all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione

e/o risoluzione della presente convenzione saranno devolute alla competente autorità

giudiziaria.

17. L'Ente Associato e l'Istituto riconoscono che i dati personali acquisiti in esecuzione e/o in

occasione della presente Convenzione potranno essere trattati da entrambe le Parti, nel rispetto

di quanto statuito agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n.

679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, con e senza

l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente

atto nonché per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"

Per l'Ente Associato
Il DIRETTORE
Dipartimento CHIBIOFARAM
